



COMUNE DI NEPI

PROVINCIA DI VITERBO

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**121
02/10/2024**

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL TUEL, FINALIZZATA ALL'INTERDIZIONE CAUTELATIVA E CONSEGUENTE DIVIETO DI ACCESSO AL CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA DEL COMUNE PER PERICOLO ESTERNO DOVUTO A PARTI DELLA CANNA FUMARIA DEL PALAZZO COMUNALE POTENZIALMENTE PERICOLANTE

SETTORE 7 LAVORI PUBBLICI

IL SINDACO

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che la ditta C.P.M. Gestioni termiche, in qualità di gestore del servizio termico degli immobili comunali, ha segnalato al Settore 7 Lavori Pubblici la situazione di potenziale pericolo derivante dall'inclinazione del terminale del camino sulla sommità del tetto del Municipio a ridosso del cortile in uso alla Scuola Primaria in Piazza del Comune;

Considerato che in sede di sopralluogo non si è potuto escludere una evoluzione peggiorativa in caso di condizioni meteo avverse, l'Ufficio Lavori Pubblici ha disposto verbalmente nell'immediato, e per iscritto successivamente, in data 01.10.2024 l'interdizione d'uso e di accesso all'area esterna pertinenziale alla Scuola Primaria per rischio di caduta del terminale del camino potenzialmente pericolante;

Considerato che emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

l'interdizione d'uso del cortile della Scuola Primaria sita in Piazza del Comune, nell'interesse ed a tutela dell'incolumità degli utenti del plesso scolastico, con divieto a chiunque di accedere alle aree oggetto di interdizione, fino all'eliminazione del pericolo e alla messa in sicurezza dell'area;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Dirigente Scolastica dell'I.C. "A. Stradella" per il controllo dell'esecuzione della stessa;
- all'Ufficio Lavori Pubblici per quanto di competenza;

COMUNICA

che il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., avvertendo che il responsabile del procedimento è l'Arch. Giampaolo Cima responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica della presente Ordinanza;

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n.241 e del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010 è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR) nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione o ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Viterbo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO

VITA FRANCO / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)